

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO AGGIORNATO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI/DI GARA E DEI SEGGI DI GARA O AMMINISTRATIVI E LO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO TELEMATICHE IN MODALITA' REMOTA.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la costituzione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi ai quali compete la fase di ammissione e di valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione. In particolare, nel presente Regolamento, vengono esplicitati i requisiti morali e professionali richiesti per rivestire i ruoli di Commissario o componente del Seggio di gara o amministrativo e i criteri che disciplinano la nomina dei membri e le funzioni ai medesimi attribuiti, subordinando l'esercizio di dette funzioni al rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, efficienza, buon andamento, adeguatezza e proporzionalità che caratterizzano l'agire della Pubblica Amministrazione.

2. Il Regolamento, al fine di dare attuazione alle finalità individuate al primo comma, prevede la formazione di un elenco di esperti esterni istituito e aggiornato annualmente dall'U.O.A. SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal quale attingere, assicurando adeguata rotazione, anche attraverso un sorteggio pubblico, per selezionare gli esperti che dovranno comporre, unitamente ad altri componenti diversamente individuati, le Commissioni giudicatrici/di gara.

Art. 2 (Validità ed efficacia del Regolamento)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure, ancorché indette in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali la Commissione per la valutazione delle offerte di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - d'ora in avanti Codice dei Contratti pubblici – e i Seggi di gara o amministrativi non siano stati ancora nominati.

Art. 3 (Definizioni)

1. Commissione giudicatrice o Commissione di gara.

La Commissione giudicatrice o commissione di gara è nominata quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito anche OEPV), ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici.

2. Il Seggio di gara o Seggio amministrativo è nominato:

- a) nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della verifica della documentazione amministrativa ;
- b) quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (di seguito anche PPB), di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici;

Art. 4 (Soggetti cui compete la valutazione delle offerte)

1. I soggetti da nominare per la valutazione delle offerte sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e della sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.

2. Quando si aggiudica con il criterio dell'OEPV si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice/di gara ex art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, i cui membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La composizione della Commissione giudicatrice/di gara e i criteri di nomina sono disciplinati dall'art. 6 del presente Regolamento.

3. La Commissione giudicatrice/di gara è composta da un numero dispari di componenti, di norma da tre membri. Qualora trattasi di procedure di particolare complessità, il numero dei membri della Commissione potrà essere elevato a cinque.

4. Il Presidente della Commissione giudicatrice/di gara è il soggetto con maggiore anzianità professionale tra i candidati ritenuti idonei individuati anche dall'Elenco di esperti esterni di cui all'art. 1, secondo comma del presente Regolamento, in osservanza al criterio di rotazione. In casi particolari, quando risulti necessaria una particolare specializzazione, oppure nel caso di presenza in elenco di una sola professionalità, il Dirigente del Settore procedente può nominare Presidente un soggetto determinato individuato tra coloro che siano in possesso della specifica competenza, senza procedere ad alcun sorteggio. Nel caso di Commissione composta da soli componenti interni all'Ente, la Presidenza della Commissione è svolta dal Dirigente con maggiore anzianità di servizio nel ruolo dirigenziale.

5. Il Seggio è normalmente un organo monocratico ed è costituito dal Dirigente del Settore procedente oppure da un dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria che rivesta, al servizio della Pubblica Amministrazione, da almeno 5 anni, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto e disponga di idonee competenze e titoli. Nel caso del personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i dipendenti dell'Ente sono individuate anche

attraverso estrazione a sorte da un elenco redatto e trasmesso dal Settore Risorse Umane della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ovvero sono indicati dai Dirigenti di Settore.

6. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice/di gara e del Seggio di gara o amministrativo è individuato, fra il personale del Settore, il segretario verbalizzante. Quest'ultimo non è membro della Commissione giudicatrice/di gara e del Seggio di gara o amministrativo in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto. Nei provvedimenti di nomina delle Commissioni o dei Seggi possono essere individuati anche uno o più membri supplenti.

7. Il membro supplente rimarrà in carica fino alla fine delle operazioni di gara.

Art. 5 (Organo competente per la nomina della Commissione giudicatrice /di gara e del Seggio di gara o amministrativo)

1. La nomina della Commissione giudicatrice/di gara e del Seggio di gara o amministrativo compete al Dirigente del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto titolare della sua sostituzione.

Art. 6 (Componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara e criteri di nomina applicabili anche ai Seggi di gara o amministrativi)

1. La nomina dei componenti delle Commissioni avverrà in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura, secondo criteri di rotazione, procedendo alla scelta dei candidati, da individuare tra:

- i dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria che, disponendo di idonee competenze e titoli, rivestano, al servizio della Pubblica Amministrazione, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto da almeno 5 anni. I dipendenti dell'Ente verranno anche estratti a sorte da un elenco redatto e trasmesso dal Settore Risorse Umane della Città Metropolitana di Reggio Calabria ovvero indicati dai Dirigenti di Settore;
- il personale del Soggetto convenzionato con la SUA, ove quest'ultimo indichi uno o più dipendenti che, disponendo di idonee competenze e titoli, rivestano al servizio della Pubblica Amministrazione un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto da almeno 5 anni;
- i dipendenti che rivestano, al servizio di altre Pubbliche Amministrazioni, da almeno 5 anni, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto e dispongano di idonee competenze e titoli;
- gli iscritti nell'elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara aggiornato annualmente dall'U.O.A. SUA.

2. Qualora nelle Commissioni giudicatrici/di gara sia necessaria la presenza di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in Albi professionali o non appartenenti a Ordini o Collegi professionali o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, i membri sono scelti mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o di social network (linkedin o simili).

3. La nomina della Commissione giudicatrice/di gara e del Seggio di gara o amministrativo deve essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici/di gara e ai Seggi di gara o amministrativi per i dipendenti della Città metropolitana, compreso il personale con qualifica dirigenziale, è obbligatoria. L'attività di commissario o di componente del Seggio di gara o amministrativo è prioritaria rispetto ai compiti d'istituto, deve essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari o componenti del Seggio di gara o amministrativo) ed è inserita tra gli obiettivi attribuiti al dipendente e ai Dirigenti nell'annualità di riferimento. I Dirigenti dei Settori cui i commissari o i componenti del Seggio sono assegnati stabilmente adottano ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività delle Commissioni o dei Seggi fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione.

Art. 7 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara e modalità di nomina).

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni, compilato e gestito dall'U.O.A. SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria, da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara:

- i professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni del Codice dei Contratti pubblici. In particolare, per l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara tenuto dall'U.O.A. SUA, i professionisti esercenti le professioni regolamentate dovranno dimostrare di essere iscritti da almeno 5 anni nei relativi albi professionali afferenti l'ambito di attività richiesta dalla procedura di gara. Tale anzianità di iscrizione agli albi professionali viene elevata a 15 anni in caso di affidamenti di particolare complessità di cui al successivo comma 2. In ogni caso, il professionista richiedente l'iscrizione nell'elenco in oggetto deve dimostrare di avere assolto agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
- i dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici che rivestano, al servizio della Pubblica Amministrazione,

da almeno 5 anni, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto in possesso di idonee competenze e titoli;

- i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori delle Università italiane e le posizioni assimilate;
- i dirigenti delle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. che risultino già in quiescenza;
- magistrati e avvocati patrocinanti in Cassazione e altre giurisdizioni superiori collocati a riposo;
- liberi professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali che risultino anch'essi in quiescenza.

2. Sono, di norma, considerati di particolare complessità, in via esemplificativa, ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:

- procedure di project financing o concessione di lavori e di servizi;
- lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
- lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento ad esempio, alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
- lavori servizi e forniture relativi alla distribuzione del gas o dell'acqua;
- lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);

3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco:

- a) il possesso di Laurea Magistrale o Laurea del vecchio ordinamento;
- b) competenze ed esperienza pregressa, alternativamente o cumulativamente, nei campi:
 - ingegneristico relativamente alle categorie di opere di cui all'allegato A) del D.P.R. 207/2010;
 - dei servizi sociali;
 - economico – finanziario;
 - informatico e gestionale;
 - legale, assicurativo e bancario;
 - altri servizi.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'elenco. L'eventuale revisione dei requisiti richiesti per l'ammissione è comunicato tramite l'avviso per l'aggiornamento dell'elenco di esperti esterni

per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara che sarà annualmente pubblicato sul portale gare telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tale avviso indicherà il termine e le modalità di presentazione delle domande e qualunque altra informazione ritenuta utile ai fini del perfezionamento della candidatura.

Art. 8 (Requisiti di moralità per lo svolgimento delle funzioni di componente delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi)

1. Non possono rivestire il ruolo di componente delle Commissioni giudicatrici/di gara né dei Seggi di gara o amministrativi, né rivestire il ruolo di segretari verbalizzanti:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. (Autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive

modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le cause di esclusione indicate al precedente comma operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale.

3. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al comma 1. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

4. I professionisti esercenti professioni regolamentate che abbiano subito, nell'ultimo triennio, sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'Ordine o dal Collegio professionale ai quali appartengono o la sanzione della cancellazione non possono essere nominati componenti di Commissione.

Art. 9 (Incompatibilità - conflitti d'interesse – revoca – sostituzione dei componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara e criteri applicabili anche ai Seggi di gara).

1. L'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici stabilisce che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni l'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, l'art. 51 del c.p.c., nonché l'art. 42 del Codice dei Contratti pubblici. Lo stesso articolo stabilisce che sono, altresì, esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici/di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Infine, coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati

commissari di gara relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

2. I componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi non devono trovarsi in una delle condizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in vigore nella Città Metropolitana di Reggio Calabria all'atto dell'accettazione dell'incarico. A tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico, i membri delle Commissioni e dei Seggi devono rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'indicazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi precedenti. Le Stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, all'articolo 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all'art. 42 del Codice dei Contratti pubblici e all'art. 51 c.p.c.

3. Il Presidente della Commissione o qualunque altro membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente, potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro. Su tali questioni si pronuncerà l'ufficio dirigenziale confermando o meno l'incarico.

4. L'eventuale revoca della nomina di uno o più componenti della Commissione è effettuata con provvedimento del Dirigente del Settore che ha nominato la Commissione giudicatrice/di gara e prima dell'inizio dei lavori da parte della medesima Commissione. Analoga previsione si applica anche ai Seggi di gara o amministrativi. Il potere di revoca della nomina della Commissione o del Seggio, in caso di assenza o impedimento del Dirigente del Settore, è esercitata dal soggetto titolare di Posizione Organizzativa, in forza della delega allo stesso conferita con separato antecedente provvedimento che contenga espresso riferimento al suddetto potere di revoca.

5. Nel caso sia accertato, dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della Commissione di gara, l'incompatibilità o il ricorrere di un'ipotesi di conflitto d'interesse di uno o più Commissari, il Dirigente del Settore procederà alla sostituzione non soltanto del commissario incompatibile, ma anche di tutti gli altri componenti delle Commissioni. Ciò in conformità al dettato delle sentenze del Consiglio di Stato (sez. III, 06.08.2018, n. 4830; sez. III, 07.11.2018, n. 6299) recepito dalla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020. Al di fuori dell'ipotesi prima descritta, ogni altra sostituzione di uno o più membri della Commissione determinerà l'obbligo, in conseguenza della nomina del nuovo componente, di ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

6. In conformità all'art. 77 (Commissione giudicatrice), comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione,

fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 10 (Funzioni delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi)

1. Il Seggio di gara o amministrativo valuta la documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione/esclusione dei concorrenti e dispone l'eventuale soccorso istruttorio. E' un organo di amministrazione attiva.

2. La Commissione giudicatrice/di gara provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara;
- supporta il RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte selezionate.

3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del PPB la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP.

4. Alla Commissione giudicatrice/di gara non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, i quali competono alla Stazione Appaltante. L'amministrazione attiva comprende tutte le attività attraverso le quali la P.A. mira a realizzare i propri fini, in fase sia deliberativa che esecutiva e si realizza, ad esempio, attraverso l'adozione dei provvedimenti che sono caratterizzati dall'imperatività, dall'esecutività, dalla procedimentalità, dalla tipicità e dalla nominatività. Deputati ad adottare i provvedimenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono i dirigenti incardinati presso i Settori e i dipendenti di ruolo in organico ai medesimi settori che rivestano la qualifica professionale alla quale, eventualmente, sia stato delegato il potere di adozione dei provvedimenti in oggetto.

Art. 11 (Indennità e compensi membri esterni delle Commissioni giudicatrici/di gara)

1. Nessun compenso è dovuto al personale dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria che rivesta il ruolo di componente della Commissione giudicatrice/di gara e del Seggio di gara o amministrativo o che svolge le funzioni di segretario della Commissione e del Seggio in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici/di gara è riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

4. Per la determinazione dei compensi dei commissari (con esclusione della determinazione del compenso aggiuntivo dei Presidenti esterni all'Ente) si fa riferimento ai parametri di riferimento

espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004, pareri che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione" come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero:

- a) nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - i. compenso base pari al 1% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
 - ii. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 2% del compenso base;
 - iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
 - iv. il compenso del segretario della Commissione è ridotto del 20%.
- b) Nel caso di gare di concessione/project financing/partenariato pubblico-privato da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - i. compenso base pari al 2% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
 - ii. compenso aggiuntivo, per ciascun progetto esaminato oltre al primo, pari al 2,50% del compenso base;
 - iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
 - iv. il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

5. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni composti da membri esterni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

- Massimo dei compensi spettanti ai commissari esterni fino a 10 concorrenti: € 2500,00
- gare da 11 a 20 concorrenti: € 3500,00
- gare da 21 a 30 concorrenti € 4500,00
- gare oltre 31 concorrenti € 5000,00

6. Nel caso di appalti di servizi e forniture, per la determinazione dei compensi dei commissari (con esclusione della determinazione del compenso aggiuntivo dei Presidenti esterni all'Ente) si fa riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il compenso dei commissari esterni all'Amministrazione sarà, pertanto, così definito:

- i. compenso a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della Commissione. Il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 stabilisce, all'art. 6 (Altre attività), comma 2, lett. a) che per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1 si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento al seguente valore indicato alla lett. a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- iii. il compenso del segretario della Commissione è ridotto del 20%.

7. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni composte da membri esterni è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

- Massimo dei compensi spettanti ai commissari esterni fino a 10 concorrenti: € 2000,00
- gare da 11 a 20 concorrenti: € 3000,00
- gare da 21 a 30 concorrenti € 4000,00
- gare oltre 31 concorrenti € 5000,00

8. Ai Presidenti delle Commissioni spetta, sui compensi precedentemente determinati, una maggiorazione del 10%.

9. Per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti esterni delle Commissioni si fa riferimento ai seguenti criteri. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 Km dalla sede ove si svolgerà la seduta della Commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello

Sviluppo Economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 Km e solo se non vi sia la possibilità di utilizzare altro mezzo pubblico) e per le spese di vitto e alloggio qualora il luogo di residenza del commissario superi la distanza di 200 Km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a Euro 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a Euro 100,00 a notte.

Art. 12 (Autonomia delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi)

1.La Commissione giudicatrice/di gara ed il Seggio di gara o amministrativo operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed a qualunque altro soggetto. La Commissione ed il Seggio non riceveranno da altri soggetti indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara. Eventuali indebiti interventi saranno segnalati dal Presidente della Commissione e/o dai singoli commissari o dal Presidente del Seggio di gara o amministrativo all'ufficio dirigenziale e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente.

Art. 13 (Operazioni di gara e gestione delle sedute. Trasparenza. Verbalizzazione delle operazioni di gara. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase eventuale di verifica di anomalia dell'offerta)

1.Il lavoro delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi è improntato alla massima trasparenza. Le operazioni di gara devono svolgersi con continuità e concentrazione ed essere il più possibile ravvicinate.

2.Le Commissioni giudicatrici/di gara e i Seggi di gara o amministrativi possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, in conformità alle modalità dettate dall'art. 14 del presente Regolamento.

3.Il giorno, la sede e l'ora dello svolgimento delle sedute sono resi noti mediante pubblicità sulla piattaforma telematica in uso. Qualora le attività non si concludano nella stessa seduta, questa va sospesa e individuata una nuova data per la continuazione e la conclusione dei lavori che dovrà essere comunicata ai partecipanti alla gara.

4.L'atto di nomina delle Commissioni giudicatrici/di gara deve essere pubblicato tempestivamente e, comunque, prima dell'insediamento delle Commissioni attraverso il portale gare telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria e deve contenere la composizione, il riferimento al curriculum e al provvedimento dirigenziale di impegno di spesa per i componenti esterni.

5. Le offerte tecniche sono valutate dalla Commissione giudicatrice/di gara secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara.

6. Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara.

7. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

8. La Commissione giudicatrice/di gara adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione. La deroga al principio di collegialità è ammessa per le sole fasi preparatorie, istruttorie e strumentali vincolate.

9. La seduta per la lettura dei punteggi riportati è gestita dalla Commissione giudicatrice/ gara, anche in seduta non plenaria.

10. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti pubblici è gestito dal Seggio di gara o amministrativo o dalla Commissione giudicatrice/ di gara. Qualora risulti necessario, la Commissione giudicatrice/di gara potrà chiedere meri chiarimenti sulle offerte tecniche ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica o integrazione all'offerta e nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

11. L'attività delle Commissioni giudicatrici/di gara e dei Seggi di gara o amministrativi è riportata interamente nei verbali di gara.

12. I verbali devono sempre rappresentare in maniera veritiera i fatti che intendono riportare e descrivere con esattezza l'individuazione dei soggetti presenti.

13. La descrizione delle attività verbalizzate deve essere completa, sia pure sintetica, in modo da non pregiudicarne una immediata ricostruzione, proporzionata e adeguata rispetto al tipo di attività esercitata. I verbali devono essere sempre redatti in modo da consentire, ex post, la più ampia possibilità di controllo e di sindacato amministrativo e giurisdizionale.

14. I principali verbali delle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono i seguenti:

- Verbale di apertura documentazione amministrativa;
- Verbale di verifica del procedimento di soccorso istruttorio o integrazioni richieste;
- Verbale di apertura offerte tecniche;
- Verbale di valutazione qualità delle offerte;
- Verbale di apertura e valutazione, in caso di criterio OEV, dell'offerta economica;
- Verbale di verifica anomalia dell'offerta;
- Verbale di chiusura con proposta di aggiudicazione o proclamazione di gara infruttuosa.

15. La Commissione giudicatrice/di gara partecipa alla fase di verifica di anomalia dell'offerta, qualora il RUP ne richieda il supporto e nel rispetto delle seguenti regole: ove la Commissione in via automatica, qualora si presenti la casistica di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, ovvero in via

discrezionale, in applicazione del successivo comma 6 del medesimo articolo, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP; verrà attivato il sub procedimento di verifica dell'anomalia che sarà condotto dal RUP con l'ausilio eventuale della Commissione giudicatrice/di gara. Il procedimento si concluderà con un provvedimento del RUP previo parere della Commissione che avrà ad oggetto o l'accertamento di congruità dell'offerta ovvero l'accertamento di anomalia dell'offerta. In quest'ultimo caso, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria.

Art. 14 (Modalità di svolgimento delle sedute di gara ed elementi del verbale delle sedute di gara da remoto)

1. Per "modalità telematica delle gare" si intende la possibilità che uno o più componenti delle Commissioni e i segretari o il Presidente dei Seggi di gara o amministrativi e il segretario partecipino alla seduta da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio- video a distanza.

2. Lo svolgimento da remoto delle gare presuppone la disponibilità di strumenti telematici in capo ai membri delle Commissioni o dei Seggi di gara, in modalità telematica idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
- b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva fra tutti i membri;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante un'adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
- d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.

3. La verifica dei predetti requisiti dovrà avvenire sotto la responsabilità del Dirigente della Struttura, sentiti i servizi sistemi informativi.

4. I servizi sistemi informativi dislocati presso ciascuna sede sono tenuti a supportare i partecipanti sia in relazione allo svolgimento di prove preliminari sia durante la riunione (eventualmente mediante opportuna reperibilità), previa specificazione, da parte dell'organizzatore della riunione (p.es. il Presidente), di ora, luogo e modalità della riunione.

5. Nell'ipotesi in cui si verificano problemi tecnici che impediscono la collegialità durante una riunione di una Commissione in cui è prevista la contestuale presenza di tutti i componenti non è possibile dar corso alla riunione in modalità telematica senza la risoluzione del problema

(intendendosi per tale il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa). Trascorsi infruttuosamente un massimo di 30 minuti dal verificarsi del problema senza che questo sia stato risolto, la riunione è automaticamente sciolta ed è riconvocata secondo le disposizioni previste dalla normativa applicabile.

6. Nel caso di seduta telematica da remoto, il verbale della riunione delle Commissioni o dei Seggi di gara o amministrativi dovrà essere integrato con i seguenti elementi:

- a) la specificazione che la riunione si è svolta in modalità telematica da remoto indicando nel dettaglio le modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio video a distanza, altro);
- b) la griglia con i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla riunione e delle sedi di collegamento;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede le Commissioni o i Seggi di gara o amministrativi in merito alla validità delle riunioni;
- d) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni dei problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili e a quanto previsto dal presente Regolamento.

7. La seduta telematica da remoto, per come sopra regolamentata, è da ritenersi svolta a tutti gli effetti presso le sedi della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 15 (Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice/di gara)

1. Ove lo richiedano la natura della gara o a causa di problemi sorti nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice/di gara può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria e, in caso di mancanza di professionalità interne, anche a consulenti esterni.

2. I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione giudicatrice/di gara. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice /di gara in seduta plenaria.

Art. 16 (Responsabilità e codice etico)

1. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e le Commissioni giudicatrici/ di gara e i Seggi di gara o amministrativi. Ciascuno di questi soggetti

assume, quindi, la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

2.La condotta ed il contegno dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici/di gara dovranno fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Città Metropolitana di Reggio Calabria nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c. non accettare incarichi di componente per i quali non si è qualificati;
- d. soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f. ricercare all'interno della Commissione giudicatrice/di gara il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso delle valutazioni;
- j. riferire al Presidente della Commissione giudicatrice/di gara qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- k. comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

3.I componenti chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici/di gara sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, le Commissioni verranno sciolte e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.

4.In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento delle Commissioni ed alla nomina di nuove Commissioni.

5. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico è, in qualsiasi momento, interrotto dal Settore competente della Città Metropolitana di Reggio Calabria qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

6. La Città Metropolitana di Reggio Calabria e, per essa, i Settori competenti hanno la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati o divulgati se non previa autorizzazione.

Art. 17 (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara)

1. Il rifiuto del membro esterno della Commissione giudicatrice/di gara di rendere la dichiarazione inerente l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione o inerente la sussistenza di eventuali conflitti di interesse determina la cancellazione del candidato dall'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara tenuto dall'U.O.A. Stazione Unica appaltante Metropolitana. Trascorso un periodo di due (2) anni dalla data della cancellazione, l'esperto potrà proporre una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.

2. Il soggetto nominato membro della Commissione giudicatrice/di gara che per tre (3) volte abbia rifiutato l'incarico ricevuto adducendo motivi diversi dall'incompatibilità o dall'obbligo di astensione o che non abbia riscontrato la richiesta di accettazione incarico sarà cancellato dall'Elenco di cui al comma 1. Trascorso un periodo di due (2) anni dalla data della cancellazione, l'esperto potrà proporre una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.

3. Qualora si accerti, previo contraddittorio, che, ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, il candidato abbia fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, anche con riferimento all'inesistenza delle cause di incompatibilità, il Settore competente comminerà al soggetto di cui sopra la sanzione della cancellazione dall'Elenco di cui sopra e della circostanza sarà fatta segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 18 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, incluse le norme del Codice dei Contratti pubblici e le Linee-guida Anac. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente Regolamento risulti in contrasto.

2. Le disposizioni del presente Regolamento produrranno effetti fino a quando non sarà istituito l'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici presso l'Anac e non sia data piena attuazione all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Esse, comunque, continueranno a trovare applicazione

con riferimento alle gare di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le procedure di evidenza pubblica di non particolare complessità.

Art. 19 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Deliberazione del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria di approvazione dello stesso.